ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 163

OGGETTO: *Addendum* allo schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2026, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 dell'8 aprile 2026.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 28 ottobre 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479**;**

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 dell'8 aprile 2026 con la quale è stato adottato lo schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2026;

Il Segretario

Firmato digitalmente da:
Gaetano Corsini
Data:28/10/2026 17:58:34

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Gabriele Fava
Data:28/10/2026 17:53:55

REP. n. 625

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1, del predetto schema di convenzione che ha previsto l'istituzione da parte dell'INPS di un tavolo tecnico finalizzato a valutare gli impatti sul costo del servizio derivanti dalla priorità normativa attribuita alla DSU precompilata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 147 del 2017 e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché a esaminare la possibilità di accogliere le richieste formulate dai CAF;

Considerato che il suindicato articolo 20, al comma 2, ha previsto che le Parti procedessero, nell'ambito del suddetto tavolo tecnico, a monitorare l'andamento dei volumi ISEE al fine di valutare un eventuale adeguamento tariffario conseguente alla variazione dei prezzi registrata dalla data di ultima determinazione della tariffa, essendo stati previsti per l'anno 2026 gli stessi compensi concordati, per il biennio 2024-2025, con la convenzione di cui alla determinazione commissariale n. 116 del 28 dicembre 2023;

Atteso che ai sensi del medesimo articolo 20, comma 3, è stato stabilito che la decorrenza di ogni eventuale aggiornamento dei compensi fosse determinata di comune accordo tra le Parti nel periodo di vigenza della Convenzione, a condizione tuttavia che tali incrementi fossero subordinati alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio di competenza dell'INPS, costituendo la stessa vincolo giuridico inderogabile per l'Istituto;

Tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 20 prevede che gli eventuali aggiornamenti di cui al comma 3 siano adottati con appositi atti aggiuntivi e con le medesime forme previste per l'adozione dello schema di convenzione di cui alla deliberazione n. 40/2026;

Preso atto che l'Inps e la Consulta dei CAF hanno manifestato, nel corso degli incontri tenutisi nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al citato articolo 20 dello schema di convenzione, la comune volontà, tra l'altro, di avviare una verifica inerente al miglioramento della qualità del servizio reso dai CAF per la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, in ottica di massima collaborazione;

Preso atto che, verificato un trend positivo nel miglioramento del servizio negli ultimi anni, e nello specifico nell'anno 2026 rispetto all'anno 2025, le Parti hanno convenuto di riconoscere ai CAF un importo aggiuntivo da erogare *una tantum* commisurato alla riduzione percentuale delle DSU con incongruenze, risultante dal raffronto tra la percentuale di difettosità registrata nel 2026 rispetto a quella registrata nel 2025 in relazione alle DSU fatturabili;

Preso atto che per DSU con incongruenze si intendono le dichiarazioni che hanno dato luogo ad attestazioni che presentano omissioni/difformità reddituali e/o patrimoniali ovvero discordanze a seguito di contestazione dei dati reddituali;

Preso atto che la riduzione percentuale viene valorizzata sulla base dell'attribuzione a ciascun CAF di un indice di miglioramento che rileva, se positivo, ai fini del riconoscimento del compenso aggiuntivo, in misura differenziata a secondo dell'entità della percentuale di miglioramento riscontrata;

Preso atto che l'Istituto, nell'ambito dei controlli effettuati nel corso del 2026, ha previsto che i controlli sulle dichiarazioni trasmesse dai CAF nel 2025, fossero estesi in via innovativa anche all'ISEE corrente, con riguardo alla corretta tenuta della documentazione allegata al modello sostitutivo, secondo modalità analoghe ai controlli sull'ISEE ordinario;

Preso atto che, con riferimento al periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026, è stato convenuto di incrementare i compensi per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2026 nella misura di euro 0,50 per ciascuna attestazione ISEE presentata, con conseguente aggiornamento delle tariffe come di seguito indicato:

Attestazione ISEE in base alla composizione del nucleo familiare	**Costo del servizio (IVA esclusa)**
PRIMA FASCIA da 1 a 2 soggetti	€ 11,31
SECONDA FASCIA da 3 a 5 soggetti	€ 14,83
TERZA FASCIA più di 5 soggetti	€ 17,85

Rilevato che gli incrementi come sopra determinati restano in ogni caso subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio di competenza dell'INPS, che costituisce per l'Istituto vincolo giuridico inderogabile;

Rilevato che resta fermo l'impegno dei CAF a un miglioramento continuo della qualità del servizio sensibilizzando gli operatori a svolgere interviste sempre più approfondite e puntuali per ottenere, dagli utenti che si avvalgono della loro intermediazione per la presentazione della DSU, informazioni il più possibile complete sui dati autodichiarati e che a tale riguardo potrà essere approntata anche una check list concordata tra Inps e CAF da utilizzare in sede di intervista;

Preso atto che nell'ambito dell'incontro del 12 ottobre 2026, le Parti hanno convenuto di procedere alla predisposizione di un Addendum allo schema di convenzione di cui alla citata deliberazione n. 40/2026, che recepisse l'aggiornamento delle tariffe sopra esposto nei termini ivi condivisi;

Atteso che l'attività svolta dai CAF sarà remunerata mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026 n. 3U1210024 "*Spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", alla voce 01 avente la medesima denominazione, a

fronte della quale affluiscono le risorse previste dall'art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per un ammontare pari ad euro 23.250.000,00 (ventitremilioniduecentocinquantamila/00), il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Preso atto che per tutto quanto non espressamente modificato dall'Addendum in oggetto, restano ferme ed efficaci le disposizioni contenute nello schema di convenzione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 dell'8 aprile 2026;

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare, per le ragioni e nei termini indicati in premessa, l'*Addendum* allo schema di Convenzione tra l'INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2026, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 dell'8 aprile 2026, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Direttore centrale Organizzazione porrà in essere le più opportune forme di comunicazione delle modifiche sopra indicate, ai fini della loro applicazione ai Centri di assistenza fiscale che abbiano già sottoscritto con l'Istituto la convenzione secondo lo schema di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 dell'8 aprile 2026.

Il Direttore centrale Organizzazione sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, singoli atti di Addendum aderenti allo schema di cui alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

ADDENDUM

ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL CAF …… PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE ISEE PER L'ANNO 2026 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 40 DELL'8 APRILE 2026.

LE SOTTOSCRITTE PARTI

il …… nato a … () il ……., domiciliato per la carica in …….. , il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'**"ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE"**, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di ……..
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (……), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di/delle (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";
(in appresso anche più brevemente "CAF" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

- l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale è stato previsto che con D.P.C.M. siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" come modificato dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, che ha definito criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (d'ora in poi "Regolamento ISEE");

l'art. 11, comma 1, del citato Regolamento ISEE che riconosce all'INPS la possibilità di stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;

- il predetto comma 1 dell'articolo 11, in virtù del quale i soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica, entro i successivi quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;

- il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 novembre 2014;

- il decreto direttoriale INPS n. 5 del 9 marzo 2015 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento ISEE, il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (d'ora in poi "decreto direttoriale");

- l'art. 2-*sexies* rubricato "*ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità*" del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante "*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*";

- il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, recante "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*", e, in particolare, l'art. 10, rubricato "*ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica*" il quale, al comma 1, dispone, a decorrere dal 2019, la precompilazione da parte dell'INPS della DSU mediante la cooperazione con l'Agenzia delle Entrate, estesa, a decorrere dall'anno 2026, al Ministero dell'Interno e all'Automobile Club d'Italia, per effetto del comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

- il medesimo articolo 10, al comma 2, prevede che la DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche tramite i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previo conferimento di apposita delega;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 agosto 2019, che, in attuazione di quanto previsto dal medesimo art. 10, comma 2, ha individuato le modalità tecniche volte a consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS;

- il comma 2-ter, del citato articolo 10 del d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 introdotto dall'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei centri di assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalità precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per*

la protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza";

- il comma 4 del citato articolo 10 del D. lgs. n. 147/2017 ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2021 recante «Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente», attuativo del citato articolo 10, comma 4, del Regolamento ISEE, con il quale sono state individuate le modalità estensive dell'ISEE al fine di aggiornare, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, i dati patrimoniali prendendo a riferimento i patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria;

- la circolare INPS del 3 aprile 2025 n. 73, con cui l'Istituto ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate al Regolamento ISEE dal D.P.C.M. n. 13/2025;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2026, n. 3, con cui sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE, il modello aggiornato della DSU e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione;

- il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- la Deliberazione n. 40 dell'8 aprile 2026 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha adottato lo Schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2026, attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti;

- l'art. 20 del citato schema di Convenzione, che ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato a valutare gli impatti sul costo del servizio derivanti dalla priorità normativa attribuita alla DSU precompilata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 147 del 2017 e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché a esaminare la possibilità di accogliere le richieste formulate dai CAF;

- il comma 2 del citato articolo 20 che prevede, essendo rimasti invariati i compensi per l'anno 2026 rispetto a quelli convenuti con la convenzione approvata con determinazione del Commissario Straordinario n. 116 del 28 dicembre 2023, nell'ambito del suddetto tavolo tecnico, di monitorare l'andamento dei volumi ISEE al fine di valutare un eventuale adeguamento tariffario conseguente alla variazione dei prezzi registrata dalla data di ultima determinazione della tariffa;

- il comma 3 del medesimo articolo 20, che prevede che per ogni eventuale aggiornamento dei compensi la relativa decorrenza è determinata di comune accordo tra le Parti nel periodo di vigenza della Convenzione e che ogni eventuale aggiornamento dei compensi è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio di competenza dell'INPS, costituendo detta disponibilità vincolo giuridico inderogabile per l'Istituto;

- il comma 4 del richiamato articolo 20, che prevede che eventuali aggiornamenti vengano adottati con appositi atti aggiuntivi, e con le medesime forme previste per l'adozione dello schema di Convenzione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 40 dell'8 aprile 2026;

- l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è stato introdotto l'articolo 17-*ter* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitrici d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

PRESO ATTO CHE

- l'Inps e la Consulta nazionale dei CAF, nel corso degli incontri tenutisi nell'ambito del Tavolo tecnico di cui all'art. 20 dello schema di Convenzione, finalizzati ad un eventuale adeguamento tariffario degli importi dei compensi per il servizio di assistenza in materia di ISEE, hanno manifestato la comune volontà, tra l'altro, di avviare una verifica inerente al miglioramento della qualità del servizio reso dai CAF per la trasmissione delle DSU, in ottica di massima collaborazione;

- le Parti, verificato un trend positivo del miglioramento del servizio negli ultimi anni e, nello specifico nell'anno 2026 rispetto all'anno 2025, hanno convenuto di riconoscere ai CAF un importo *una tantum* commisurato alla riduzione percentuale delle DSU con incongruenze, secondo quanto risulta dal raffronto tra la percentuale di difettosità registrata nel 2026 rispetto a quella registrata nel 2025 in relazione alle DSU fatturabili;

- per DSU con incongruenze si intendono le dichiarazioni che hanno dato luogo ad attestazioni che presentano omissioni/difformità reddituali e/o patrimoniali ovvero discordanze a seguito di contestazione dei dati reddituali;

- l'Istituto, nel corso del 2026, ha previsto i controlli sulle dichiarazioni trasmesse dai CAF nel 2025, estendendoli in via innovativa anche all'ISEE corrente, con riguardo alla

corretta tenuta della documentazione allegata al modello sostitutivo finalizzato al calcolo di tale ISEE, secondo modalità analoghe ai controlli sull'ISEE ordinario;

- resta fermo l'impegno dei CAF a un miglioramento continuo della qualità del servizio sensibilizzando gli operatori a svolgere interviste sempre più approfondite e puntuali per ottenere, dai cittadini che devono presentare la DSU e si rivolgono a loro, informazioni il più possibile complete sui dati autodichiarati e che a tale riguardo potrà essere approntata anche una check list concordata tra Inps e CAF da utilizzare in sede di intervista;

- le Parti, all'esito dell'incontro tenutosi in data 12 ottobre 2026, hanno convenuto di adottare un Addendum che vada ad integrare la Convenzione sottoscritta per le attività di certificazione ISEE 2026;

Tutto quanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1
Miglioramento della qualità del servizio

1. In considerazione del miglioramento della qualità del servizio, si conviene l'attribuzione di un importo aggiuntivo da erogare *una tantum* come conseguenza della riduzione percentuale delle DSU con incongruenze, tra quelle fatturabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, come specificato nei commi che seguono.

2. La riduzione percentuale delle DSU con incongruenze è quella che risulta, per ciascun Centro di assistenza fiscale, dalla differenza tra la percentuale di difettosità registrata al 31 dicembre 2025 (annualità 2025) e quella conseguita al 31 dicembre 2026 (annualità 2026), in relazione alle DSU fatturabili.

3. La riduzione percentuale, di cui al comma 2, viene valorizzata sulla base dell'attribuzione a ciascun CAF di un **Indice di Miglioramento** (**IM**) determinato secondo la seguente formula:

$$\mathbf{IM=x} = \frac{\%\text{DSU con incongruenze 2025} - \%\text{DSU con incongruenze 2026}}{\%\text{DSU con incongruenze 2025}} \text{ (per 100)}$$

I CAF che conseguono un **Indice di Miglioramento** positivo (>0) vengono ripartiti in tre scaglioni a ciascuno dei quali è attribuito il valore unitario per ogni DSU fatturabile priva di incongruenze del 2026, secondo la seguente tabella:

Scaglione	Indice di miglioramento	Valore per DSU fatturabile priva di Incongruenze (IVA esclusa)
1°	**x** <=20%	euro 0,30
2°	20% < **x** <= 25%	euro 0,40
3°	**x** > 25%	euro 0,50.

4. La pubblicazione dei dati che determinano l'erogazione dell'importo *una tantum* avverrà compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'Istituto per procedere alla rilevazione della riduzione percentuale della difettosità delle DSU trasmesse per l'anno 2026 e alla sua comparazione con i dati afferenti al 2025, entro il mese di marzo 2027.

Articolo 2
Nuova tabella dei compensi

1. Per ciascuna attestazione ISEE presentata nel periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026, si applica il seguente piano tariffario:

ATTESTAZIONE ISEE in base alla composizione del nucleo familiare	**Costo del Servizio (IVA esclusa)**
PRIMA FASCIA da 1 a 2 soggetti	€ 11,31
SECONDA FASCIA da 3 a 5 soggetti	€ 14,83
TERZA FASCIA oltre 5 soggetti	€ 17,85

Articolo 3
Disponibilità delle risorse stanziate in bilancio

1. Gli incrementi di cui agli articoli 1 e 2 restano in ogni caso subordinati alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio di competenza dell'INPS, che costituisce per l'Istituto vincolo giuridico inderogabile.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Le Parti prendono atto della comune intenzione di estendere l'adeguamento dei compensi unitari di cui all'articolo 2 anche alle annualità successive al 2026. Resta inteso che l'applicazione dell'adeguamento dei compensi anche alle successive annualità è subordinata all'adozione di un apposito schema di Convenzione da adottarsi con le

medesime modalità previste per il presente atto, che dovrà tenere conto del bilancio di competenza dell'INPS, che costituisce per l'Istituto vincolo inderogabile, nonché delle eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento.

2. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente Atto, restano ferme ed efficaci le disposizioni contenute nello schema di Convenzione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 40 dell'8 aprile 2026, che si intendono qui richiamate e confermate.

PER L'INPS **PER IL CAF**

…….. ……..

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'Addendum allo schema di Convenzione: *Art. 1* (Miglioramento della qualità del servizio), *Art. 2* (Nuova tabella dei compensi), *Art. 3* (Disponibilità delle risorse stanziate in bilancio), *Art. 4* (Disposizioni finali).

IL RAPPRESENTANTE DEL CAF

……